



COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO

Libero Consorzio Comunale di Enna

Prot.Gen. N.2148 del 9/3/2020

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CORONAVIRUS

IL SINDACO

- ✦ *Visto il Decreto Legge n.6 del 23-02-2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 CORONAVIRUS"*
- ✦ *Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 1 marzo 2020 - ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n.6 del 23-02-2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)"*
- ✦ *Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge n.6 del 23-2-2020;*
- ✦ *Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 Marzo 2020, "Misure urgenti per il contenimento del contagio";*
- ✦ *Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 3 del 08/03/2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";*
- ✦ *Vista la nota della Prefettura di Enna prot.n. 8378 dell' 8/03/2020 all'oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Virus (COVID-19)*
- ✦ *Atteso che il contenimento della diffusione del virus dipende da una corretta informazione, da buone prassi igieniche e da semplici stili di comportamenti corretti;*
- ✦ *Ritenuto di esporre in forma sintetica alcune misure emanate dal Governo, al fine di consentire un'agevole lettura e garantire una capillare conoscenza dei comportamenti da osservare;*

RICHIAMA L'OSSERVANZA DELLE SEGUENTI MISURE E OBBLIGHI

RIENTRO DA ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO

(Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria)

Lettera m) Art. 3 D.P.C.M. 8 Marzo 2020 - Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.



Ordinanza n. 3 – 8/3/2020 del Presidente della Regione - . Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della **Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria** deve comunicare tale circostanza al comune (**CONTATTARE TELEFONICAMENTE il Comando Polizia Municipale per tramite il seguente num. 0935694061**), al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

I Cittadini di cui ai punti precedenti devono compilare ed inviare il modulo (SCHEDE CENSIMENTO) messo a disposizione dall'Assessorato Regionale alla salute sul sito: <https://www.costruiredalute.it/covid-19/schedaregistrazione.php>

Per maggiori informazioni è istituito il seguente numero verde: 800 45 87 87

FORME DI AGGREGAZIONE

Lettera c) Art.2 D.P.C.M. 8/3/2020 - Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale da giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

Lettera e) Art.2 D.P.C.M. 8/3/2020 -Svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell' attività in caso di violazione;

ATTIVITA' DI COMMERCIO

Lettera f) Art.2 D.P.C.M. 8/3/2020 – E' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

ATTIVITA' DI CULTO

Lettera v) Art.2 D.P.C.M. 8/3/2020 – L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

STRUTTURE DI DEGENZA- RESIDENZE SANITARIE-R.S.A.E STRUTTURE RESIDENZIALI

Lettera p) art.2 D.P.C.M. 8/3/2020 – E' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

Lettera q) art.2 D.P.C.M. 8/3/2020 – L' accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

ANZIANI E SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICHE

Lettera b) art.3 D.P.C.M. 8/3/2020 – E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane



o affette da patologie croniche o con multi morbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);

ATTIVITA' GENERALI

Lettera z) art.2 D.P.C.M. 8/3/2020 – Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

Lettera c) art.3 D.P.C.M. 8/3/2020 – Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

Lettera d) art.3 D.P.C.M. 8/3/2020 – Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

Lettera l) art.3 D.P.C.M. 8/3/2020 – Le aziende di trasporto anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.

SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE E' RACCOMANDATO L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIA DI CUI ALL'ALLEGATO 1

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al DPCM 8 marzo 2020 è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, come previsto dall'art.3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6.

Resta ferma l'osservanza di tutte le misure di cui al DPCM 8 marzo 2020 sopra non riportate.

Trasmettere la presente a:

-Prefettura di Enna

-Ufficio Sanitario Gagliano C.to;

-Medici di base;

-Parroco Arc. Pietro Antonio Ruggiero;

- Comando Stazione Carabinieri Gagliano C.to;

-Comando Polizia Municipale;

- Esercizi commerciali e pubblici esercizi, farmacie, banca, ufficio postale, circoli;

-Dirigente Scolastico.

Dare la massima diffusione tramite il sito istituzionale del Comune.

SI RICHIEDE LA MASSIMA COLLABORAZIONE.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, 9-3-2020



IL SINDACO

(Dott. Salvatore Zappulla)





COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO

Libero Consorzio Comunale di Enna

(ALLEGATO 1)

- a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) Evitare abbracci e strette di mano;
- d) Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie),
- f) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- j) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
- k) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Gagliano Castelferrato, 09/03/2020



IL SINDACO

(Dott. Salvatore Zappulla)

